Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la pesca

2025/0227(COD)

3.7.2026

PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per lo sviluppo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Europa globale
(COM(2025)0551 – C10-0175/2025 – 2025/0227(COD))

Relatrice per parere: Oihane Agirregoitia Martínez

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione relativa al Fondo Europa globale costituisce lo strumento finanziario dell'UE per l'azione esterna (2021-2027 e oltre), che integra la pesca e l'acquacoltura come componenti chiave della sua agenda di cooperazione internazionale e sviluppo.

I suoi obiettivi sono, tra l'altro, promuovere la dimensione esterna della politica della pesca dell'Unione e allinearla a impegni più ampi, ad esempio in materia di clima, biodiversità ed economia blu sostenibile. Lo strumento proposto mira a garantire che le azioni esterne dell'UE contribuiscano alla governance globale degli oceani, alla sicurezza alimentare e alla resilienza delle comunità costiere.

A livello internazionale abbiamo, da un lato, gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e, dall'altro, le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), che aprono più concretamente la strada alla cooperazione internazionale in materia di gestione della pesca. Va osservato che i finanziamenti per gli APPS non rientrano direttamente nello strumento Europa globale; tuttavia, sono disponibili finanziamenti nella medesima rubrica della proposta relativa al QFP. In ogni caso, è evidente che essi sono interconnessi con lo strumento Europa globale e dovrebbero integrare altre azioni nel settore della pesca e dell'acquacoltura finanziate a titolo del fondo.

Anche la partecipazione dell'UE alle ORGP non è finanziata direttamente attraverso il Fondo Europa globale. Ciononostante, i contributi relativi a tali organizzazioni internazionali trovano posto nella stessa rubrica, analogamente a quanto avviene per gli APPS. È opportuno osservare che alcuni elementi di attuazione, in particolare quelli all'interno dell'UE, potrebbero essere finanziati attraverso i piani di partenariato nazionali e regionali e potenzialmente a titolo di altri strumenti di finanziamento dell'Unione.

La relatrice ritiene che la proposta generale relativa al QFP abbia reso importante rafforzare il ruolo di rilievo della pesca, dell'acquacoltura nonché l'ambizione generale dell'Unione in materia di governance degli oceani in tutta la proposta relativa al QFP. Ciò vale anche per il Fondo Europa globale proposto. Non dovrebbe essere sottovalutata l'importanza di promuovere l'agenda dell'Unione per la governance internazionale degli oceani; lo strumento non dovrebbe limitarsi a favorire un ordine internazionale basato su regole per le questioni connesse agli oceani, bensì dovrebbe più specificamente sostenere la tolleranza zero dell'Unione nei confronti della pesca INN, contribuire a una maggiore parità di condizioni per la pesca e l'acquacoltura e, idealmente, promuovere inoltre la cooperazione tra le imprese dell'UE e quelle dei paesi partner e consentire opportunità vantaggiose per tutti.

È inoltre particolarmente importante che l'impegno dell'UE con i paesi partner non si realizzi a compartimenti stagni, ma che sia coordinato in modo onnicomprensivo, per assicurare un approccio olistico ai nostri partenariati internazionali e garantire il miglior risultato possibile per entrambe le parti. In tale contesto, la relatrice ritiene fondamentale considerare la pesca nel quadro più ampio degli sforzi di cooperazione e non come una questione singola e distinta. A questo proposito, è importante coordinare le azioni nell'ambito degli APPS con quelle nell'ambito dello strumento Europa globale, soprattutto perché le misure adottate utilizzando il sostegno settoriale previsto dagli APPS possono in una certa misura sovrapporsi alle azioni intraprese nel quadro di altre azioni di sviluppo. Tale coordinamento assumerà un rilievo ancora

maggiore alla luce dei lavori in corso in seno alla Commissione al fine di elaborare una nuova generazione di APPS.

La cooperazione con i paesi partner nel quadro delle organizzazioni internazionali riveste grande importanza se, come Unione, dovremmo essere in grado di promuovere con successo le nostre ambizioni a livello internazionale nel modo più efficace possibile. Le organizzazioni internazionali come le ORGP dovrebbero, a tale proposito, costituire un logico punto focale in qualsiasi partenariato e, pertanto, occorre garantire il coordinamento tra lo strumento Europa globale e le azioni intraprese dall'Unione nell'ambito delle ORGP.

In tale contesto, la relatrice ritiene che il parere della commissione PECH dovrebbe concentrarsi, tra l'altro, sui seguenti punti:

- la necessità di finanziamenti sufficienti per le attività connesse alla pesca e all'acquacoltura nell'ambito del Fondo Europa globale, che dovrebbero integrare altre azioni esterne dell'UE in materia di pesca, come quelle nell'ambito degli APPS e delle ORGP;

- nel quadro di Europa globale, le attività connesse alla pesca e all'acquacoltura non possono essere considerate solo come attività ambientali, bensì dovrebbero essere viste anche come attività che rafforzano la competitività e la crescita. Si tratta di un aspetto importante, in quanto vogliamo consentire un partenariato nuovo e reciprocamente vantaggioso tra i settori dell'UE e quelli dei paesi partner, creando situazioni vantaggiose per tutti;

- dovrebbero essere inoltre garantite azioni nell'ambito di Europa globale volte a rafforzare l'ordine internazionale in mare basato su regole. Ciò al fine di consolidare la posizione dell'UE a livello mondiale, ma anche di proteggere la competitività dei nostri settori marittimi, come la pesca e l'acquacoltura, e di creare una concorrenza migliore e più equa con una maggiore parità di condizioni.

Le politiche dell'Unione in materia di pesca e acquacoltura devono trovare maggiore riscontro e riconoscimento nella proposta relativa al QFP. I numerosi sforzi dell'Unione per quanto riguarda la gestione internazionale della pesca e gli sforzi più ampi in materia di sostenibilità devono riflettersi meglio e svolgere un ruolo più incisivo nel nostro partenariato internazionale. È importante adoperarsi per creare condizioni migliori per i settori in questione sia nell'UE che nei paesi partner, al fine di creare situazioni vantaggiose per tutti, sviluppando i rispettivi settori in modo reciprocamente vantaggioso, creando crescita, occupazione e migliori condizioni per una concorrenza leale. Dal punto di vista della pesca e dell'acquacoltura, è quindi importante rafforzare il legame nell'ambito dello strumento Europa globale, in generale per questi settori, ma anche nell'ottica di garantire le migliori sinergie con i nostri APPS nonché l'importante lavoro svolto dall'Unione in seno alle ORGP.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca presenta alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per lo sviluppo, competenti per il merito, quanto segue:

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Lo strumento dovrebbe contribuire a garantire la congruità, la coerenza, le sinergie e la complementarità sia tra le politiche interne ed esterne dell'Unione che tra le sue diverse politiche esterne, al fine di promuovere contemporaneamente gli interessi fondamentali e strategici dell'Unione e lo sviluppo sostenibile dei paesi partner e di sostenere il conseguimento degli impegni globali dell'Unione.	(5) Lo strumento dovrebbe contribuire a garantire la congruità, la coerenza, le sinergie e la complementarità sia tra le politiche interne ed esterne dell'Unione che tra le sue diverse politiche esterne, al fine di promuovere contemporaneamente gli interessi fondamentali e strategici dell'Unione e lo sviluppo sostenibile dei paesi partner e di sostenere il conseguimento degli impegni globali dell'Unione. ***I partenariati nell'ambito dello strumento dovrebbero promuovere le norme sociali, economiche e ambientali applicate nell'Unione. La Commissione dovrebbe, in particolare, garantire condizioni di concorrenza leale e di parità tra i pescatori e i produttori acquicoli europei e dei paesi partner, tenendo conto delle relazioni commerciali e dei pertinenti accordi di partenariato per una pesca sostenibile.***

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli accordi commerciali e di partenariato esistenti e in corso di negoziato dell'Unione nell'ambito della pesca sostenibile garantiscano condizioni di parità per il settore della pesca dell'Unione. In

particolare, la Commissione dovrebbe verificare che tutte le importazioni rispettino le medesime norme o norme equivalenti a quelle stabilite per l'Unione, garantendo in tal modo la competitività dei settori europei della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Lo strumento dovrebbe contribuire agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, promuovendo partenariati reciprocamente vantaggiosi con i paesi partner, contribuendo contemporaneamente allo sviluppo sostenibile dei paesi partner e agli interessi strategici dell'Unione. Dovrebbe consentire all'Unione di trovarsi in una posizione migliore per affrontare le sfide globali, tra cui la lotta contro i cambiamenti climatici ***e*** la protezione della biodiversità. Dovrebbe inoltre offrire maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco vantaggio dell'Unione e dei paesi partner.	(15) Lo strumento dovrebbe contribuire agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione***, concentrandosi maggiormente sul rafforzamento della competitività dell'Unione e sulla riduzione delle dipendenze***, promuovendo partenariati reciprocamente vantaggiosi con i paesi partner, contribuendo contemporaneamente allo sviluppo sostenibile dei paesi partner e agli interessi strategici dell'Unione. Dovrebbe consentire all'Unione di trovarsi in una posizione migliore per affrontare le sfide globali, tra cui la lotta contro i cambiamenti climatici***,*** la protezione della biodiversità ***e la sicurezza alimentare***. Dovrebbe inoltre offrire maggiori opportunità economiche e commerciali***, assicurando nel contempo condizioni di parità,*** a reciproco vantaggio dell'Unione e dei paesi partner.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) sono uno strumento strategico dell'azione esterna dell'Unione che contribuisce alla sicurezza alimentare, alla governance internazionale degli oceani, alla

	competitività della flotta peschereccia dell'Unione e alla parità di condizioni rispetto alle flotte dei paesi partner, in quanto offrono un quadro finanziario, giuridico e operativo stabile e prevedibile a lungo termine.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 ter) Gli APPS dovrebbero pertanto essere integrati in modo coerente nei più ampi partenariati bilaterali dell'Unione con gli Stati costieri, garantendo la coerenza tra la politica comune della pesca (PCP), la politica commerciale, la cooperazione allo sviluppo e la diplomazia degli oceani dell'Unione, e la loro evoluzione dovrebbe essere coordinata tramite azioni intraprese nell'ambito del presente strumento.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, TUE, l'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche all'insegna della cooperazione.	(20) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, TUE***, per quanto di sua competenza e nel rispetto del principio di sussidiarietà***, l'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche all'insegna della cooperazione.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) L'attuazione dello strumento dovrebbe sostenere la strategia Global Gateway[10], la strategia per gli investimenti esterni dell'Unione volta a promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile insieme ai paesi partner. In quanto pilastro principale della politica economica estera dell'Unione, questa strategia mira a potenziare lo sviluppo di infrastrutture sicure e di qualità nei paesi partner per creare prosperità sostenibile e posti di lavoro dignitosi, rafforzando in tal modo i legami tra l'Unione e i suoi partner, a beneficio anche degli interessi strategici ed economici dell'UE. La strategia mobilita investimenti nelle infrastrutture sicure, con particolare attenzione alla digitalizzazione, al clima e all'energia, ai trasporti, alla sanità, all'istruzione e alla ricerca. Sostiene i paesi che cercano di potenziare la loro resilienza in modo sostenibile, rafforzando nel contempo i partenariati importanti per l'autonomia strategica aperta dell'Unione. Il Global Gateway è però anche un'offerta basata sui valori che promuove elevati standard sociali, ambientali, di governance e finanziari e sostiene la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani.	(24) L'attuazione dello strumento dovrebbe sostenere la strategia Global Gateway[10], la strategia per gli investimenti esterni dell'Unione volta a promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile insieme ai paesi partner ***che promuove sistematicamente, se del caso, obiettivi in materia di biodiversità***. In quanto pilastro principale della politica economica estera dell'Unione, questa strategia mira a potenziare lo sviluppo di infrastrutture sicure e di qualità nei paesi partner per creare prosperità sostenibile e posti di lavoro dignitosi, rafforzando in tal modo i legami tra l'Unione e i suoi partner, a beneficio anche degli interessi strategici ed economici dell'UE. La strategia mobilita investimenti nelle infrastrutture sicure, con particolare attenzione alla digitalizzazione, al clima e all'energia, ai trasporti, alla sanità, all'istruzione e alla ricerca. Sostiene i paesi che cercano di potenziare la loro resilienza in modo sostenibile, rafforzando nel contempo i partenariati importanti per l'autonomia strategica aperta dell'Unione. Il Global Gateway è però anche un'offerta basata sui valori che promuove elevati standard sociali, ambientali, di governance e finanziari e sostiene la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani.
[10] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, Il Global Gateway (JOIN (2021) 30 final).	[10] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, Il Global Gateway (JOIN (2021) 30 final).

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(24 bis) Occorre tenere in particolare considerazione l'articolo 349 TFUE in relazione alle regioni ultraperiferiche e l'articolo 203 TFUE in relazione ai paesi e territori d'oltremare, quest'ultimo senza concentrarsi in modo sproporzionato su un unico territorio. Tali zone dovrebbero essere tutte debitamente prese in considerazione nello sviluppo dei partenariati nell'ambito del presente strumento, in quanto rappresentano una risorsa geostrategica unica nella politica esterna dell'Unione, considerando ad esempio la ricca biodiversità, le vaste aree marittime e l'accesso a importanti risorse alieutiche.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 ter) Gli sviluppi degli ultimi anni hanno ulteriormente dimostrato l'importanza geostrategica delle regioni ultraperiferiche e dei paesi e territori d'oltremare. Queste aree rappresentano elementi essenziali per la presenza, la resilienza, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, il monitoraggio delle zone economiche esclusive, la protezione delle infrastrutture critiche e la proiezione degli interessi dell'Unione nei principali spazi geopolitici, in particolare nell'Atlantico settentrionale, nell'Artico, nell'Oceano Indiano e nella regione indo-pacifica. È opportuno valutare ulteriori sinergie con la programmazione regionale dell'Unione, che offre un elevato grado di flessibilità, consentendo di creare pacchetti reciprocamente vantaggiosi quando si presentano opportunità nei paesi partner.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 24 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 quater) L'attuazione del presente regolamento dovrebbe anche garantire investimenti adeguati nella ricerca e nell'innovazione (R&I) e nell'istruzione superiore, in linea con le priorità della strategia Global Gateway, al fine di rafforzare la competitività europea. A tale riguardo, le sinergie derivanti dai partenariati per la R&I finanziati da altri fondi dell'Unione potrebbero essere considerati iniziative Team Europa ("TEI") attuate nell'ambito del Global Gateway, con l'obiettivo di sostenere le transizioni verde e digitale nei paesi partner.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Lo strumento dovrebbe contribuire a preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale. In linea con la strategia ProtectEU[11], lo strumento dovrebbe contribuire a un approccio coerente e globale alla sicurezza al fine di migliorare la sicurezza dell'Unione.	(26) Lo strumento dovrebbe contribuire a preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale. In linea con la strategia ProtectEU[11], lo strumento dovrebbe contribuire a un approccio coerente e globale alla sicurezza al fine di migliorare la sicurezza dell'Unione. ***Lo strumento dovrebbe rafforzare l'agenda su donne, pace e sicurezza, garantire la piena attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tutelare i diritti e garantire e promuovere una partecipazione significativa e paritaria delle donne e delle ragazze a tutti i processi istituzionali e di prevenzione dei conflitti, pacificazione, costruzione della pace e riabilitazione postbellica.***

[11] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna" (COM(2025) 148 final).

[11] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna" (COM(2025) 148 final).

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Lo strumento dovrebbe rafforzare la resilienza democratica nei paesi partner, anche contrastando la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, creando le condizioni per la libertà e il pluralismo dei media, promuovendo il coinvolgimento dei cittadini, garantendo l'equità e l'integrità dei processi elettorali e di altri processi democratici e portando avanti attività di diplomazia pubblica.	(27) Lo strumento dovrebbe rafforzare la resilienza democratica nei paesi partner, anche contrastando la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, creando le condizioni per la libertà e il pluralismo dei media, promuovendo il coinvolgimento dei cittadini, garantendo l'equità e l'integrità dei processi elettorali e di altri processi democratici e portando avanti attività di diplomazia pubblica***, comprese la diplomazia degli oceani nonché le attività collegate nell'ambito del patto europeo per gli oceani***.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Lo strumento dovrebbe contribuire all'obiettivo collettivo dell'Unione di destinare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo all'aiuto pubblico allo sviluppo ("APS"), come stabilito dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, entro i termini previsti dall'Agenda 2030 adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015[13] ("Agenda 2030"), sostenendo azioni realistiche e verificabili per rispettare tale impegno, i cui progressi dovrebbero continuare a essere monitorati e comunicati. Dovrebbe inoltre promuovere	(30) Lo strumento dovrebbe contribuire all'obiettivo collettivo dell'Unione di destinare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo all'aiuto pubblico allo sviluppo ("APS"), come stabilito dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, entro i termini previsti dall'Agenda 2030 adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015[13] ("Agenda 2030"), sostenendo azioni realistiche e verificabili per rispettare tale impegno ***e nel rispetto dei diritti umani e delle norme sociali, economiche e ambientali***, i cui progressi dovrebbero

partenariati reciprocamente vantaggiosi per lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la mobilitazione di risorse private. L'intero sostegno messo a disposizione dello sviluppo sostenibile nell'ambito dello strumento, compresi i finanziamenti privati mobilitati, dovrebbe essere monitorato attraverso il sostegno ufficiale totale per lo sviluppo sostenibile.	continuare a essere monitorati e comunicati. Dovrebbe inoltre promuovere partenariati reciprocamente vantaggiosi per lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la mobilitazione di risorse private. L'intero sostegno messo a disposizione dello sviluppo sostenibile nell'ambito dello strumento, compresi i finanziamenti privati mobilitati, dovrebbe essere monitorato attraverso il sostegno ufficiale totale per lo sviluppo sostenibile.
[13] "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 (A/RES/70/1).	[13] "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 (A/RES/70/1).

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Lo strumento dovrebbe rafforzare la competitività dell'Unione, in particolare contribuendo alla sostenibilità, alla resilienza e alla diversificazione delle catene del valore e di approvvigionamento, applicando standard elevati di pratiche commerciali responsabili, e aumentando le opportunità economiche. È opportuno garantire la congruità tra l'attuazione delle politiche commerciali, di sicurezza economica e industriali dell'Unione e lo strumento, anche attraverso sinergie con i partenariati per il commercio e gli investimenti puliti. In particolare, al fine di sfruttare il potenziale di partenariati reciprocamente vantaggiosi per lo sviluppo sostenibile nell'Unione e nei paesi partner, è opportuno promuovere sinergie tra lo strumento e il Fondo europeo per la competitività dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio[14], nonché il meccanismo per collegare l'Europa,	(32) Lo strumento dovrebbe rafforzare la competitività dell'Unione, in particolare contribuendo alla sostenibilità, alla resilienza e alla diversificazione delle catene del valore e di approvvigionamento, applicando standard elevati di pratiche commerciali responsabili, e aumentando le opportunità economiche. È opportuno garantire la congruità tra l'attuazione delle politiche commerciali, di sicurezza economica e industriali dell'Unione e lo strumento, anche attraverso sinergie con i partenariati per il commercio e gli investimenti puliti***, garantendo vantaggi reciproci, la promozione dell'ottemperanza a norme equivalenti e il rispetto dei diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali***. In particolare, al fine di sfruttare il potenziale di partenariati reciprocamente vantaggiosi per lo sviluppo sostenibile nell'Unione e nei paesi partner, è opportuno promuovere sinergie tra lo strumento e il Fondo europeo per la

istituito dal regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio[15], a sostegno di progetti di interesse comune tra Stati membri e paesi partner, per la parte del progetto sul territorio del paese partner.

competitività dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio[14], nonché il meccanismo per collegare l'Europa, istituito dal regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio[15], a sostegno di progetti di interesse comune tra Stati membri e paesi partner, per la parte del progetto sul territorio del paese partner.

[14] Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la competitività, comprensivo del programma specifico per le attività di ricerca e innovazione nel settore della difesa, e che abroga i regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/696, (UE) 2021/697, (UE) 2021/783, (UE) 2023/588, (UE) 2023/1525, (UE) 2023/2418, (UE) (EDIP) (GU L [...] [...]).

[15] Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2028-2034, modifica il regolamento (UE) 2024/1679 e abroga il regolamento (UE) 2021/1153 (GU [...] [...]).

[14] Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la competitività, comprensivo del programma specifico per le attività di ricerca e innovazione nel settore della difesa, e che abroga i regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/696, (UE) 2021/697, (UE) 2021/783, (UE) 2023/588, (UE) 2023/1525, (UE) 2023/2418, (UE) (EDIP) (GU L [...] [...]).

[15] Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2028-2034, modifica il regolamento (UE) 2024/1679 e abroga il regolamento (UE) 2021/1153 (GU [...] [...]).

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) Nell'ambito di Europa globale, le attività connesse alla pesca e all'acquacoltura possono essere considerate attività ambientali e attività che rafforzano la competitività e la crescita dei settori, compreso il settore della trasformazione, oltre a sostenere l'occupazione dignitosa, la coesione sociale e la resilienza delle comunità costiere e di pescatori, compreso il settore della piccola pesca, contribuendo nel

contempo alla sicurezza alimentare, a catene del valore resilienti e all'autonomia strategica dell'Unione. Ciò è importante per consentire un partenariato nuovo e reciprocamente vantaggioso tra i settori dell'Unione e i settori dei paesi partner, creando situazioni di reciproco vantaggio.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 ter) Il programma dovrebbe essere attuato tenendo conto del fatto che la competitività dell'Unione dipende da una concorrenza leale e da condizioni di parità. Per quanto riguarda i settori dell'economia blu come la pesca e l'acquacoltura, in cui la necessità di importazioni (circa l'80 % dei prodotti ittici consumati nell'Unione) crea una dipendenza strategica, le attività devono essere attuate congiuntamente ad azioni nazionali, quali misure di preparazione per affrontare le crisi che colpiscono i settori e misure per affrontare gli effetti derivanti dalla mancanza di condizioni di parità con i paesi terzi, al fine di salvaguardare una concorrenza leale e rafforzare la resilienza dell'Unione.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 bis) La competitività del settore della pesca dell'Unione dipende anche dalla capacità di garantire un approvvigionamento stabile, sostenibile e diversificato di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che a loro volta dipendono dalla conservazione e dallo

	sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. Nell'attuazione del presente strumento è pertanto necessario riconoscere il valore strategico della dimensione esterna della politica comune della pesca, in particolare degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS), al fine di rafforzare la sovranità alimentare dell'Unione, sostenere l'industria di trasformazione e salvaguardare la presenza della flotta dell'Unione nelle zone di pesca strategiche. Occorre inoltre tenere conto delle implicazioni pratiche connesse all'esistenza di un protocollo di attuazione attiva in relazione agli APPS.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 ter) Al fine di garantire la trasparenza, la prevedibilità e un controllo parlamentare efficace, le attività connesse alla dimensione esterna della politica comune della pesca, compresi gli APPS e la partecipazione dell'Unione alle ORGP, dovrebbero essere chiaramente individuate e tracciabili.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Il contesto generale delle azioni dovrebbe essere la ricerca di un ordine mondiale basato sulle regole e sui valori, con il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite (ONU) al centro. L'Agenda 2030, insieme all'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici[21] ("accordo di	(42) Il contesto generale delle azioni dovrebbe essere la ricerca di un ordine mondiale basato sulle regole e sui valori, con il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite (ONU) al centro. L'Agenda 2030, insieme all'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici[21] ("accordo di

Parigi"), al quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità[22], al programma d'azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo[23] e al Patto per il futuro[24], rappresenta la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. Lo strumento dovrebbe prestare particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente.

Parigi"), al quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità[22], al programma d'azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo[23] e al Patto per il futuro[24], rappresenta la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. Lo strumento dovrebbe prestare particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. ***In tale contesto, tutte le azioni sostenute nell'ambito dello strumento dovrebbero promuovere l'integrazione degli obiettivi in materia di biodiversità.***

[21] Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1841/oj).

[22] Quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità, adottato in occasione della 15° Conferenza delle parti (COP 15) della Convenzione sulla diversità biologica il 19 dicembre 2022.

[23] Programma di azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, adottato il 16 giugno 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313).

[24] "Patto per il futuro", adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 22 settembre 2024 (A/RES/79/1).

[21] Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1841/oj).

[22] Quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità, adottato in occasione della 15° Conferenza delle parti (COP 15) della Convenzione sulla diversità biologica il 19 dicembre 2022.

[23] Programma di azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, adottato il 16 giugno 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313).

[24] "Patto per il futuro", adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 22 settembre 2024 (A/RES/79/1).

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(42 bis) Al fine di evitare la frammentazione e garantire la coerenza, lo strumento dovrebbe essere attuato anche in stretto coordinamento con la rete di APPS dell'Unione, il lavoro svolto in seno alle ORGP nell'ambito dei piani di partenariato nazionali e regionali, nonché le azioni relative al sostegno alla competitività del settore della pesca dell'UE e della flotta peschereccia dell'Unione. Sono necessari finanziamenti sufficienti per le attività connesse alla pesca e all'acquacoltura nell'ambito del Fondo Europa globale, che dovrebbero integrare altre azioni esterne dell'Unione in materia di pesca, come gli APPS, e contribuire a obiettivi come la promozione di condizioni di parità tra le flotte dell'Unione e quelle dei paesi partner nonché la garanzia di norme equivalenti in termini di sostenibilità, controllo, trasparenza, tracciabilità e condizioni di lavoro.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(42 ter) Lo strumento dovrebbe inoltre essere utilizzato per rafforzare l'ordine internazionale in mare basato su regole al fine di consolidare la posizione dell'Unione a livello mondiale. Tali azioni nel settore della pesca dovrebbero contribuire a garantire parità di condizioni a livello mondiale, anche promuovendo il rispetto degli obblighi internazionali e rafforzando l'approccio dell'Unione di tolleranza zero nei confronti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). Ciò sarà a sua volta vantaggioso per i settori marittimi dell'Unione, come il

settore della pesca, in quanto contribuirà a una concorrenza migliore e più leale.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 42 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(42 quater) La dimensione esterna della politica comune della pesca dovrebbe essere intesa in senso ampio e in evoluzione, andando oltre gli APPS e la partecipazione dell'Unione alle ORGP. Dovrebbe inoltre comprendere gli sforzi dell'Unione in materia di governance internazionale degli oceani, anche prendendo in considerazione il patto europeo per gli oceani, il patto per il Mediterraneo, la diplomazia degli oceani e la cooperazione con i paesi partner in materia di economia blu sostenibile, conservazione delle risorse del mare e sicurezza marittima. Le azioni nell'ambito del presente strumento dovrebbero pertanto contribuire anche all'attuazione della dimensione esterna della politica comune della pesca e garantire la coerenza e la complementarità con gli altri strumenti pertinenti.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) L'attuazione dello strumento dovrebbe essere guidata dai principi della parità di genere, dell'emancipazione di donne e ragazze, della prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e dovrebbe mirare a tutelare e promuovere i diritti delle donne in linea con la tabella di marcia per i diritti delle donne[26], la strategia europea per la parità di genere[27], i piani di azione dell'UE	(47) L'attuazione dello strumento dovrebbe essere guidata dai principi della parità di genere, dell'emancipazione di donne e ragazze, della prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e dovrebbe mirare a tutelare e promuovere i diritti delle donne in linea con la tabella di marcia per i diritti delle donne[26], la strategia europea per la parità di genere[27], i piani di azione dell'UE

sulla parità di genere e le pertinenti conclusioni del Consiglio e convenzioni internazionali, compresa la convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne[28]. Il rafforzamento della parità di genere e dell'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'Unione e l'intensificazione degli sforzi per raggiungere gli standard minimi di prestazione indicati nei piani d'azione dell'UE sulla parità di genere dovrebbero portare a un approccio trasformativo in materia di genere e attento a tale dimensione in tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione e della cooperazione internazionale. La parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze dovrebbero essere integrate nello strumento ed essere adeguatamente attuate in tutte le azioni.	sulla parità di genere e le pertinenti conclusioni del Consiglio e convenzioni internazionali, compresa la convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne[28]. Il rafforzamento della parità di genere e dell'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'Unione e l'intensificazione degli sforzi per raggiungere gli standard minimi di prestazione ***e gli obiettivi pertinenti*** indicati nei piani d'azione dell'UE sulla parità di genere dovrebbero portare a un approccio trasformativo in materia di genere e attento a tale dimensione in tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione e della cooperazione internazionale. La parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze dovrebbero essere integrate nello strumento ed essere adeguatamente attuate in tutte le azioni.
[26] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - "Una tabella di marcia per i diritti delle donne" (COM(2025) 97 final).	[26] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - "Una tabella di marcia per i diritti delle donne" (COM(2025) 97 final).
[27] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020) 152 final).	[27] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020) 152 final).
[28] Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE n. 210), entrata in vigore il 1º agosto 2014, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=210.	[28] Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE n. 210), entrata in vigore il 1º agosto 2014, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=210.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, conformemente agli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, lo strumento dovrebbe contribuire all'integrazione dell'azione per il clima ***nelle politiche*** dell'Unione. Le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate nel corso dell'attuazione dello strumento, mentre il contributo complessivo dello strumento dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di sorveglianza, valutazione e riesame. Lo strumento dovrebbe contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità sulla base delle interconnessioni tra gli obiettivi in materia di clima e biodiversità.	(50) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, conformemente agli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, lo strumento dovrebbe contribuire all'integrazione dell'azione per il clima ***e della conservazione della biodiversità in tutte le politiche e in tutti i programmi, anche attraverso obiettivi di spesa ambiziosi, garantendo un equilibrio con la sostenibilità socioeconomica*** dell'Unione***. Lo strumento dovrebbe promuovere investimenti proattivi nella resilienza degli ecosistemi***. Le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate nel corso dell'attuazione dello strumento, mentre il contributo complessivo dello strumento dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di sorveglianza, valutazione e riesame. Lo strumento dovrebbe contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità sulla base delle interconnessioni tra gli obiettivi in materia di clima e biodiversità.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) L'azione dell'Unione nel settore dei cambiamenti climatici e della biodiversità dovrebbe sostenere una transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare. Dovrebbe in particolare contribuire ***al rispetto e all'attuazione*** dell'accordo di Parigi, della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, della convenzione	(51) L'azione dell'Unione nel settore dei cambiamenti climatici***, della decarbonizzazione*** e della biodiversità dovrebbe sostenere una transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare. Dovrebbe in particolare contribuire ***all'assolvimento degli impegni e degli obblighi assunti dall'Unione a seguito*** dell'accordo di Parigi, della

delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione e dell'accordo relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. In particolare, i finanziamenti assegnati nel contesto dello strumento dovrebbero essere coerenti con l'obiettivo a lungo termine dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 C, e sostenere tale obiettivo. Lo strumento dovrebbe essere coerente con l'obiettivo di aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, ridurre la vulnerabilità, promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici e allinearsi agli obiettivi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità. ***In linea con il*** patto europeo per gli oceani[30], lo strumento dovrebbe promuovere la conservazione degli oceani e rafforzare una governance internazionale degli oceani basata su regole. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle azioni che producono effetti positivi collaterali e soddisfano più obiettivi, anche in materia di clima, biodiversità e ambiente.

convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione e dell'accordo relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale***, nonché alla loro attuazione***. In particolare, i finanziamenti assegnati nel contesto dello strumento dovrebbero essere coerenti con l'obiettivo a lungo termine dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 C, e sostenere tale obiettivo. Lo strumento dovrebbe essere coerente con l'obiettivo di aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, ridurre la vulnerabilità, promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici e allinearsi agli obiettivi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità. ***Tenendo conto del*** patto europeo per gli oceani[30], lo strumento dovrebbe promuovere la conservazione degli oceani e rafforzare una governance internazionale degli oceani basata su regole. ***Dovrebbe sostenere un'economia blu competitiva, rigenerativa e resiliente, comprese la pesca e l'acquacoltura, attraverso investimenti nella digitalizzazione, nell'innovazione e nella scienza, rafforzando nel contempo la gestione sostenibile della pesca, il controllo, la tracciabilità e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nonché promuovendo una concorrenza leale e condizioni di parità. In tale contesto, è necessario riconoscere il ruolo fondamentale delle ORGP nella gestione sostenibile degli oceani nonché il ruolo di strumenti come le aree marine protette (AMP) e altre misure efficaci di conservazione basate sul territorio. Occorre garantire che l'attuazione dell'accordo sulla conservazione e l'uso***

	sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale avvenga in modo coordinato con le ORGP e senza comprometterne l'operato. Particolare attenzione dovrebbe essere ***altresì*** prestata alle azioni che producono effetti positivi collaterali e soddisfano più obiettivi, anche in materia di clima, biodiversità e ambiente.
[30] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto europeo per gli oceani (COM(2025) 281 final).	[30] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto europeo per gli oceani (COM(2025) 281 final).

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(51 bis) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle azioni che producono vantaggi reciproci e soddisfano più obiettivi, anche in materia di clima, biodiversità e ambiente. Lo strumento dovrebbe integrare altre azioni dell'Unione in materia di gestione sostenibile delle risorse marine, come la pesca sostenibile, contribuire alla tolleranza zero dell'Unione nei confronti della pesca INN ed essere in grado, se del caso, di sostenere le azioni dell'Unione, come gli APPS, nonché le azioni intraprese nell'ambito delle ORGP.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) L'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom)	(52) L'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom)

2024/2509 prevede che i programmi e le attività, laddove possibile e opportuno, siano attuati senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, come previsto all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852[31] (principio "non arrecare un danno significativo"). Per garantire un'attuazione coerente di tale principio in tutto il bilancio, lo strumento dovrebbe applicarlo conformemente alle norme comuni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance] ***e seguendo gli orientamenti tecnici unici (orientamenti sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo")***.	2024/2509 prevede che i programmi e le attività, laddove possibile e opportuno, siano attuati senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, come previsto all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852[31] (principio "non arrecare un danno significativo"). Per garantire un'attuazione coerente di tale principio in tutto il bilancio, lo strumento dovrebbe applicarlo conformemente alle norme comuni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance].
[31] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).	[31] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(52 bis) La promozione di norme e principi comuni rigorosi, equivalenti o simili a quelli dell'UE è importante per contribuire allo sviluppo sostenibile e alla parità di condizioni per i cittadini e le imprese. A tale riguardo, l'attuazione dei principi orizzontali nell'ambito del presente strumento contribuirà positivamente al conseguimento degli obiettivi summenzionati.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 86

Testo della Commissione	*Emendamento*
(86) Al fine di modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli obiettivi specifici di cui all'allegato II, della percentuale di spesa in conformità dei criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo, degli importi massimi della garanzia di bilancio e dei tassi di copertura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[39]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(86) Al fine di modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli obiettivi specifici di cui all'allegato II, della percentuale di spesa in conformità dei criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo, degli importi massimi della garanzia di bilancio e dei tassi di copertura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[39]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. ***La Commissione dovrebbe sempre coinvolgere l'autorità di bilancio dell'Unione, vale a dire il Parlamento europeo e il Consiglio, nell'adozione di piani con i paesi partner, anche per quanto riguarda eventuali prestiti associati.***
[39] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).	[39] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 91 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(91 bis) Lo strumento dovrebbe altresì incoraggiare i paesi partner ad applicare le stesse norme in materia di trasparenza previste dal presente regolamento.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 94 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(94 bis) La dimensione marittima è una componente essenziale dell'azione esterna dell'Unione. La cooperazione con i paesi partner del Mediterraneo dovrebbe basarsi sul principio di garanzia della stabilità socioeconomica delle comunità costiere, prestando particolare attenzione alle regioni insulari come la Sicilia e la Sardegna, che fungono da poli naturali per l'economia blu e sono maggiormente esposte alla pressione da parte delle flotte dei paesi terzi.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la dimensione esterna della politica comune della pesca, sostenendo azioni quali:
	i) gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS);
	ii) la partecipazione dell'Unione alle ORGP;
	iii) la governance internazionale degli oceani nel settore della pesca e dell'acquacoltura, anche tenendo conto

	del patto europeo per gli oceani, del patto per il Mediterraneo e delle relative azioni di diplomazia degli oceani;
	iv) la cooperazione con i paesi partner in materia di economia blu sostenibile, conservazione delle risorse del mare e sicurezza marittima.

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) contribuire a promuovere il multilateralismo e un ordine internazionale basato su regole e a conseguire gli impegni e gli obiettivi internazionali concordati dall'Unione, ***in particolare*** gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ***l'***Agenda 2030, l'accordo di Parigi ***e*** il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità;	(b) contribuire a promuovere il multilateralismo e un ordine internazionale basato su regole e a conseguire gli impegni e gli obiettivi internazionali ***vincolanti*** concordati dall'Unione, ***nel contesto di obiettivi internazionali quali*** gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ***gli obiettivi stabiliti nell'***Agenda 2030, l'accordo di Parigi***,*** il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità ***e l'accordo sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, nonché promuovere una governance degli oceani basata su regole con una gestione sostenibile delle risorse, un'economia blu sostenibile e attività di innovazione e ricerca***;

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) promuovere partenariati reciprocamente vantaggiosi più solidi con i paesi partner, contribuendo nel contempo allo sviluppo sostenibile dei paesi partner e ***agli*** interessi strategici dell'Unione.	(c) promuovere partenariati reciprocamente vantaggiosi più solidi con i paesi partner***, tenendo conto di altri strumenti al di fuori del presente regolamento quali gli APPS, promuovendo condizioni di parità tra gli operatori dell'Unione e quelli dei paesi***

	partner in settori strategici come la pesca e l'acquacoltura, contribuendo nel contempo allo sviluppo sostenibile dei paesi partner e ***ai loro interessi strategici nonché alla tutela degli*** interessi strategici dell'Unione.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Unione si adopera per assicurare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile. A tal fine tiene conto dell'impatto di tutte le politiche interne ed esterne in materia di sviluppo sostenibile e promuove maggiori sinergie e complementarità, in particolare con la politica commerciale e gli investimenti, la cooperazione economica e altre forme di cooperazione settoriale.	L'Unione si adopera per assicurare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile. A tal fine tiene conto dell'impatto di tutte le politiche interne ed esterne in materia di sviluppo sostenibile e promuove maggiori sinergie e complementarità, in particolare con la politica commerciale e gli investimenti, la cooperazione economica e altre forme di cooperazione settoriale***, come la governance della pesca, dell'acquacoltura e degli oceani, oltre a promuovere condizioni di parità per gli operatori sia nell'Unione che nei paesi terzi. È di particolare importanza la coerenza delle politiche nonché la coerenza dei finanziamenti e dell'applicazione tra lo strumento e la politica comune della pesca, gli APPS e le azioni dell'Unione nell'ambito delle ORGP. Le azioni nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito dello strumento sono sviluppate insieme ai paesi partner e possono includere azioni quali il rafforzamento della governance della pesca; la ricerca scientifica; il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza; la resilienza ai cambiamenti climatici; e lo sviluppo di catene del valore sostenibili o di segmenti specifici della flotta, come la pesca artigianale e su piccola scala.***

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo strumento può contribuire ad azioni istituite e attuate a norma del regolamento (UE) [XXX] [Fondo europeo per la competitività], del regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [Orizzonte Europa][48], ***e*** del regolamento (UE) [XXX] [meccanismo per collegare l'Europa], se tali azioni sono in linea con l'articolo 4 del presente regolamento.	2. Lo strumento può contribuire ad azioni istituite e attuate a norma del regolamento (UE) [XXX] [Fondo europeo per la competitività], del regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [Orizzonte Europa][48], del regolamento (UE) [XXX] [meccanismo per collegare l'Europa] ***e di altri strumenti pertinenti, come gli APPS***, se tali azioni sono in linea con l'articolo 4 del presente regolamento.
[48] Regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa per il periodo 2028-2034 e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga il regolamento (UE) 2021/695 (GU L ...).	[48] Regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa per il periodo 2028-2034 e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga il regolamento (UE) 2021/695 (GU L ...).

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione garantisce meccanismi di coordinamento strutturato tra le azioni nell'ambito del presente strumento e le azioni finanziate nell'ambito:
	– dei piani di partenariato nazionali e regionali;
	– degli APPS e
	– della partecipazione dell'Unione alle ORGP, anche attraverso la programmazione, la rendicontazione e la valutazione congiunte, se del caso.

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'attuazione del presente strumento rispetta pienamente la Carta delle Nazioni Unite, gli obblighi internazionali dell'Unione e il diritto internazionale, compreso il rispetto dei diritti dei popoli popolazioni indigene. La Commissione garantisce che i pertinenti portatori di interessi nei paesi partner siano consultati e dispongano di accesso tempestivo alle informazioni per consentire una partecipazione significativa alla progettazione, all'attuazione e al monitoraggio dei programmi.

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione ***informa dettagliatamente*** il Parlamento europeo e il Consiglio prima di mobilitare i fondi della riserva per le priorità e le sfide emergenti e, ove opportuno, tiene pienamente conto delle loro osservazioni sulla natura, gli obiettivi e gli importi finanziari previsti.	2. La Commissione ***consulta*** il Parlamento europeo e il Consiglio prima di mobilitare i fondi della riserva per le priorità e le sfide emergenti e, ove opportuno, tiene pienamente conto delle loro osservazioni sulla natura, gli obiettivi e gli importi finanziari previsti. ***Nel corso di tali consultazioni la Commissione fornisce tutte le informazioni pertinenti, comprese, se del caso, le analisi socioeconomiche e i possibili effetti sugli operatori dell'Unione.***

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le politiche dell'Unione, quali	1. Le politiche dell'Unione, quali

delineate negli accordi di associazione, negli accordi di partenariato e di cooperazione, negli accordi multilaterali di cui l'Unione è parte e negli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante tra l'Unione e i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo, le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni con i paesi partner a livello di capi di Stato o di governo, o di ministri, ***le risoluzioni del Parlamento europeo***, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte con l'alto rappresentante costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione dello strumento.	delineate negli accordi di associazione, negli accordi di partenariato e di cooperazione, negli accordi multilaterali di cui l'Unione è parte e negli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante tra l'Unione e i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo, le conclusioni del Consiglio, ***le risoluzioni del Parlamento europeo,*** le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni con i paesi partner a livello di capi di Stato o di governo, o di ministri, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte con l'alto rappresentante costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione dello strumento.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Unione concentra i propri mezzi nei settori dove possono avere il massimo impatto trasformativo al fine di favorire lo sviluppo sostenibile e tutelare i propri interessi strategici.	1. L'Unione concentra i propri mezzi nei settori dove possono avere il massimo impatto trasformativo al fine di favorire lo sviluppo sostenibile e tutelare i propri interessi strategici***, economici, ambientali e sociali***.

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, il buon governo, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali su cui si fonda, in particolare tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner e con la società civile, anche attraverso azioni nelle sedi multilaterali.	3. L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, il buon governo, lo Stato di diritto, il rispetto ***del diritto internazionale,*** dei diritti umani e delle libertà fondamentali***, tra cui i diritti delle donne e la parità di genere,*** su cui si fonda, in particolare tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner e con la società civile, anche

attraverso azioni nelle sedi multilaterali.

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Lo strumento promuove azioni connesse alla lotta contro i cambiamenti climatici e alla tutela dell'ambiente.

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Il sostegno a norma del presente regolamento per le azioni connesse alla pesca e all'acquacoltura è subordinato al rispetto delle norme e degli accordi internazionali applicabili in materia di pesca, a misure efficaci volte a prevenire e combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alla promozione di una concorrenza leale e di una gestione sostenibile delle risorse.

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I programmi e le azioni attuati nell'ambito dello strumento integrano la lotta contro i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente e la parità di genere, conformemente al regolamento (UE, Euratom) [XXX] [regolamento sulla performance]. Tali priorità sono prese in considerazione nella progettazione e nell'attuazione delle azioni nell'ambito dello strumento, al fine di creare effetti positivi collaterali e conseguire più	I programmi e le azioni attuati nell'ambito dello strumento integrano la lotta contro i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente***, comprese azioni a favore della biodiversità,*** e la parità di genere, conformemente al regolamento (UE, Euratom) [XXX] [regolamento sulla performance]. Tali priorità sono prese in considerazione nella progettazione e nell'attuazione delle azioni nell'ambito dello strumento, al fine di creare effetti

obiettivi in modo coerente.	positivi collaterali e conseguire più obiettivi in modo coerente ***nonché di progettare le azioni in modo accessibile per consentire a vari settori di partecipare alle azioni programmate***.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione e gli Stati membri si adoperano per garantire consultazioni tempestive e ***scambiarsi frequentemente*** informazioni nelle diverse fasi del ciclo di attuazione, al fine di individuare, discutere e attuare congiuntamente le azioni, anche in termini di informazione, comunicazione e visibilità.	2. La Commissione e gli Stati membri si adoperano per garantire consultazioni tempestive e ***scambi frequenti di*** informazioni ***a livello interno nonché reciproco*** nelle diverse fasi del ciclo di attuazione, al fine di individuare, discutere e attuare congiuntamente le azioni, anche in termini di informazione, comunicazione e visibilità.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se i servizi della Commissione, in collaborazione con il SEAE, identificano gravi carenze in un paese partner, in particolare connesse all'obbligo di riammettere i propri cittadini dal territorio degli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti o l'attuazione di un programma. In nessun caso la sospensione incide sull'assistenza umanitaria.	3. Se i servizi della Commissione, in collaborazione con il SEAE, identificano gravi carenze in un paese partner, in particolare connesse all'obbligo di riammettere i propri cittadini dal territorio degli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti o l'attuazione di un programma***, in particolare laddove sia individuata una mancanza sistematica di cooperazione, specialmente in relazione alla lotta alle attività illecite come la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata***. In nessun caso la sospensione incide sull'assistenza umanitaria.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) per quanto possibile, le azioni si basano su un dialogo tra l'Unione, gli Stati membri e i paesi partner interessati, comprese le autorità nazionali, regionali e locali, e ***con la*** partecipazione ***della*** società civile;	(a) per quanto possibile, le azioni si basano su un dialogo tra l'Unione, gli Stati membri e i paesi partner interessati, comprese le autorità nazionali, regionali e locali, e ***sulla*** partecipazione ***inclusiva e significativa di tutti i pertinenti portatori di interessi, comprese le comunità indigene e la*** società civile***, tenendo conto delle loro priorità nonché degli interessi strategici dell'Unione, come la promozione di condizioni di parità e concorrenza leale a livello mondiale***;

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) gli interessi di gestione condivisa delle risorse marine, in particolare nel quadro delle ORGP;

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la capacità dei paesi e delle regioni partner di promuovere valori e principi condivisi e di sostenere le alleanze multilaterali e un sistema internazionale basato su regole, e il loro impegno in tal senso;	(d) la capacità dei paesi e delle regioni partner di promuovere ***e rispettare*** valori e principi condivisi e di sostenere le alleanze multilaterali e un sistema internazionale basato su regole, e il loro impegno in tal senso;

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) l'impegno a favore della gestione sostenibile delle risorse naturali;

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) in relazione alla gestione delle zone marittime, il livello di controllo e di esecuzione, ad esempio in relazione alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, nonché il livello di trasparenza, ad esempio in relazione alle autorizzazioni di pesca per altri attori di paesi terzi.

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I programmi indicativi pluriennali di cui al paragrafo 1 definiscono i settori prioritari selezionati per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici e, se del caso, le dotazioni finanziarie indicative e i metodi di attuazione.	2. I programmi indicativi pluriennali di cui al paragrafo 1 definiscono i settori prioritari selezionati per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici e, se del caso, le dotazioni finanziarie indicative e i metodi di attuazione***, nonché gli obiettivi comuni per azioni congiunte in seno alle organizzazioni internazionali, quali le ORGP, e le sinergie con altri strumenti di partenariato, come gli APPS***.

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione adotta piani d'azione e misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di	1. La Commissione adotta piani d'azione e misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di

misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure tengono conto del contesto specifico e precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le attività pertinenti, i metodi di attuazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno.	misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure tengono conto del contesto specifico e precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le attività pertinenti, i metodi di attuazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno. ***I piani d'azione tengono conto del lavoro svolto nell'ambito delle ORGP e garantiscono sinergie e coerenza con le azioni nell'ambito di altri strumenti di partenariato quali gli APPS, tenendo conto dei settori specifici di sostegno in ciascun APPS, come il sostegno settoriale.***

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le azioni finanziate con importi programmabili si basano su documenti di programmazione. I piani d'azione sono elaborati in modo inclusivo, trasparente e tempestivo.	2. Le azioni finanziate con importi programmabili si basano su documenti di programmazione. I piani d'azione sono elaborati in modo inclusivo, trasparente e tempestivo***, in consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio e con il coinvolgimento significativo dei pertinenti portatori di interessi, compresa la società civile***.

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno di bilancio, anche tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l'impegno dei paesi partner, tenuto conto dei loro risultati e progressi riguardo ai valori universali, alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l'Unione e i	Il sostegno di bilancio, anche tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l'impegno dei paesi partner, tenuto conto dei loro risultati e progressi riguardo ai valori universali, alla democrazia, ai diritti umani***, alla parità di genere*** e allo Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra

paesi partner. Comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e una migliore governance e integra l'impegno dei partner a riscuotere di più e a spendere meglio al fine di sostenere una crescita inclusiva e sostenibile, la creazione di posti di lavoro dignitosi, anche per i giovani, l'eliminazione della povertà e la riduzione delle disuguaglianze e di costruire e consolidare democrazie e società pacifiche. Il sostegno di bilancio contribuisce inoltre alla parità di genere.	l'Unione e i paesi partner. Comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e una migliore governance e integra l'impegno dei partner a riscuotere di più e a spendere meglio al fine di sostenere una crescita inclusiva e sostenibile, la creazione di posti di lavoro dignitosi, anche per i giovani, l'eliminazione della povertà e la riduzione delle disuguaglianze e di costruire e consolidare democrazie e società pacifiche. Il sostegno di bilancio contribuisce inoltre alla parità di genere.

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il sostegno di bilancio ai paesi partner e in particolare ai territori limitrofi dell'Unione dovrebbe prendere in considerazione gli effetti sui settori pertinenti, come i settori della pesca e dell'acquacoltura, al fine di garantire che il sostegno contribuisca agli interessi strategici dell'Unione, quali la promozione di condizioni di parità e di concorrenza leale a livello mondiale, e adoperarsi per evitare di contribuire agli effetti negativi sulla competitività dell'Unione, con particolare attenzione ai settori che operano nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare.

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	È necessario tenere conto delle azioni dell'Unione nell'ambito di altri strumenti pertinenti per lo sviluppo di orientamenti strategici e operativi, ad esempio in

	relazione ad azioni connesse all'economia blu sostenibile e alla sicurezza alimentare. Gli orientamenti tengono conto anche della dimensione esterna della politica comune della pesca e del contributo degli APPS e delle ORGP alla governance internazionale degli oceani e agli interessi strategici dell'Unione.

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La cooperazione transfrontaliera comprende la cooperazione lungo le frontiere esterne terrestri e marittime limitrofe, la cooperazione transnazionale su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi e la cooperazione interregionale.	1. La cooperazione transfrontaliera comprende la cooperazione lungo le frontiere esterne terrestri e marittime limitrofe, la cooperazione transnazionale su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi e la cooperazione interregionale. ***Nel settore della pesca, tale cooperazione potrebbe comprendere il coordinamento con i quadri regionali di gestione della pesca e con gli accordi di pesca, la cooperazione mirata a conseguire approcci regionali coerenti, misure tecniche armonizzate e una migliore governance delle risorse condivise.***

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I pilastri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ***lettere a) e b),*** possono contribuire ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1 del presente articolo cofinanziati dal regolamento (UE, Euratom) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui partenariati nazionali e regionali]. Per sostenere questi programmi può essere assegnato indicativamente fino	2. I pilastri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono contribuire ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1 del presente articolo cofinanziati dal regolamento (UE, Euratom) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui partenariati nazionali e regionali]. Per sostenere questi programmi può essere assegnato indicativamente fino al 3 % della dotazione

al 3 % della dotazione finanziaria per il pilastro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

finanziaria per il pilastro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione ***può prevedere*** una specifica assegnazione finanziaria per aiutare i paesi e le regioni partner a intensificare la cooperazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare collegati a uno Stato membro elencati nell'allegato II TFUE. A tal fine, lo strumento ***può contribuire***, ove opportuno e sulla base della reciprocità e proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio o del regolamento (UE, Euratom) [XXX][regolamento sui partenariati nazionali e regionali], ad azioni attuate da un paese o una regione partner o da qualsiasi altra entità ai sensi del presente regolamento, da un paese, un territorio o qualsiasi altra entità ai sensi della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro dei programmi operativi congiunti, oppure a programmi o misure di cooperazione interregionale istituiti e attuati ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [XXX][regolamento sui partenariati nazionali e regionali].	2. La Commissione ***prevede*** una specifica assegnazione finanziaria per aiutare i paesi e le regioni partner a intensificare la cooperazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare collegati a uno Stato membro elencati nell'allegato II TFUE. A tal fine, lo strumento ***contribuisce***, ove opportuno e sulla base della reciprocità e proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio o del regolamento (UE, Euratom) [XXX][regolamento sui partenariati nazionali e regionali], ad azioni attuate da un paese o una regione partner o da qualsiasi altra entità ai sensi del presente regolamento, da un paese, un territorio o qualsiasi altra entità ai sensi della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro dei programmi operativi congiunti, oppure a programmi o misure di cooperazione interregionale istituiti e attuati ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [XXX][regolamento sui partenariati nazionali e regionali].

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Allegato II.A – punto 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) promuovere la cooperazione economica regionale e, se del caso, la valutazione positiva dell'integrazione con	g) promuovere la cooperazione economica regionale e, se del caso, la valutazione positiva dell'integrazione con

l'Unione e ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e dei paesi partner, anche per quanto riguarda l'energia, le materie prime critiche e i fattori di produzione essenziali e la sicurezza sanitaria;	l'Unione e ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e dei paesi partner, anche per quanto riguarda l'energia, le materie prime critiche e i fattori di produzione essenziali e la sicurezza sanitaria ***e alimentare, compresa la cooperazione per il controllo e gli standard dei prodotti alimentari, in particolare quelli importati nell'Unione, promuovendo così una maggiore parità di condizioni per gli operatori***;

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Allegato II.B – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) migliorare la consapevolezza, la comprensione e la percezione dell'Unione europea nei paesi partner attraverso la comunicazione strategica.	d) migliorare la consapevolezza, la comprensione e la percezione dell'Unione europea nei paesi partner attraverso la comunicazione strategica***, compresi i partenariati al di fuori del quadro del presente regolamento quali gli APPS***.

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Allegato II.B – punto 4 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) sostenere catene del valore inclusive nel settore della pesca, compreso il miglioramento delle infrastrutture portuali, delle condizioni di lavoro, della formazione e dell'accesso al mercato per le donne impiegate nel settore della pesca e dei marittimi imbarcati.

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Allegato II.B – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) Potenziare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e di	a) Potenziare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e di

mitigazione dei loro effetti; contribuire a promuovere investimenti "a prova di clima";	mitigazione dei loro effetti; contribuire a promuovere investimenti ***pubblici e privati*** "a prova di clima";

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Allegato II.B – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) assicurare la protezione e la preservazione dell'ambiente e della biodiversità e il ripristino e la gestione sostenibile degli ecosistemi, compresi i sistemi idrici, i terreni, le foreste e gli oceani. Promuovere la lotta contro l'inquinamento, la conservazione della biodiversità, la ***pesca*** sostenibile e la transizione verso sistemi alimentari sostenibili, concentrandosi sull'approccio basato sul nesso tra acqua, energia, prodotti alimentari ed ecosistemi. Promuovere soluzioni basate sulla natura, in particolare per le infrastrutture sostenibili e lo sviluppo di città verdi e intelligenti.	c) assicurare la protezione e la preservazione dell'ambiente e della biodiversità e il ripristino e la gestione sostenibile degli ecosistemi, compresi i sistemi idrici, i terreni, le foreste e gli oceani. Promuovere la lotta contro l'inquinamento, la conservazione della biodiversità, la ***gestione*** sostenibile ***della pesca, l'acquacoltura sostenibile, lo sviluppo di filiere alimentari locali*** e la transizione verso sistemi alimentari sostenibili, concentrandosi sull'approccio basato sul nesso tra acqua, energia, prodotti alimentari ed ecosistemi. Promuovere soluzioni basate sulla natura, in particolare per le infrastrutture sostenibili e lo sviluppo di città verdi e intelligenti. ***Garantire che le azioni nel settore della pesca, dell'acquacoltura e dell'economia blu rispettino i principi della concorrenza leale e della parità di condizioni, anche per quanto riguarda le norme ambientali, sociali e del lavoro sia per gli operatori dell'Unione che per quelli dei paesi partner.***

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Allegato II.C – punto 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) sostenere un'agricoltura sostenibile e resiliente, comprese l'agrosilvicoltura, la pesca sostenibile, l'acquacoltura sostenibile e resiliente, l'economia blu, la sicurezza alimentare, le

	filiere alimentari resilienti e la sostenibilità socioeconomica delle regioni rurali, costiere e insulari.

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Allegato II.C – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sostenere ***un'agricoltura*** sostenibile e resiliente***, compresa l'agrosilvicoltura, la pesca sostenibile e l'acquacoltura sostenibile***.	d) sostenere ***una gestione delle risorse naturali*** sostenibile e resiliente.

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Allegato II.C – punto 7 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) migliorare la consapevolezza, la comprensione e la percezione dell'Unione europea nei paesi partner attraverso la comunicazione strategica.	f) migliorare la consapevolezza, la comprensione e la percezione dell'Unione europea nei paesi partner attraverso la comunicazione strategica***, compresi i partenariati al di fuori del quadro del presente regolamento quali gli APPS***.

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Allegato II.D – punto 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) sostenere un'agricoltura sostenibile e resiliente, la pesca sostenibile, l'acquacoltura sostenibile e resiliente, l'economia blu, la sicurezza alimentare, le filiere alimentari resilienti, e la sostenibilità socioeconomica delle regioni rurali, costiere e insulari.

Emendamento 71
Proposta di regolamento

Allegato II.D – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale***, l'agricoltura*** sostenibile e resiliente ***e la pesca sostenibile***.	e) garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale ***e una gestione delle risorse naturali*** sostenibile e resiliente.

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Allegato II.D – punto 7 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) assicurare il dialogo con la società civile, le autorità locali e il settore privato e rafforzare le istituzioni statali e locali e le azioni efficaci da queste attuate conformemente al loro mandato;	e) assicurare il dialogo con la società civile, le autorità locali e il settore privato e rafforzare le istituzioni statali e locali e le azioni efficaci da queste attuate conformemente al loro mandato***; sostenere in particolare la cooperazione nel settore della pesca, dell'acquacoltura e dell'economia blu, al fine di promuovere una gestione sostenibile delle risorse, rafforzare la governance e favorire l'allineamento delle politiche alle norme ambientali, sociali e del lavoro dell'Unione, contribuendo in tal modo a creare parità di condizioni e a prevenire la concorrenza sleale***;

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Allegato II.D – punto 7 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) migliorare la consapevolezza, la comprensione e la percezione dell'Unione europea nei paesi partner attraverso la comunicazione strategica.	f) migliorare la consapevolezza, la comprensione e la percezione dell'Unione europea nei paesi partner attraverso la comunicazione strategica***, compresi i partenariati al di fuori del quadro del presente regolamento quali gli APPS***.

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Allegato II.D – punto 7 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) sostenere una pesca e un'acquacoltura sostenibili e resilienti, compresa la pesca a basso impatto;

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Allegato II.E – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) promuovere la riduzione dell'inquinamento e proteggere, preservare, ripristinare e garantire la gestione sostenibile degli ecosistemi, come i sistemi idrici, i terreni, le foreste e gli oceani; sviluppare sistemi alimentari sostenibili***, la pesca sostenibile***, le soluzioni basate sulla natura, la lotta contro la perdita di foreste e di biodiversità;	g) promuovere la riduzione dell'inquinamento e proteggere, preservare, ripristinare e garantire la gestione sostenibile degli ecosistemi ***e delle risorse naturali***, come i sistemi idrici, i terreni, le foreste e gli oceani; sviluppare sistemi alimentari sostenibili, le soluzioni basate sulla natura, la lotta contro la perdita di foreste e di biodiversità;

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Allegato II.E – punto 5 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) migliorare la consapevolezza, la comprensione e la percezione dell'Unione europea nei paesi partner attraverso la comunicazione strategica.	g) migliorare la consapevolezza, la comprensione e la percezione dell'Unione europea nei paesi partner attraverso la comunicazione strategica***, compresi i partenariati al di fuori del quadro del presente regolamento quali gli APPS***.

Emendamento 77
Proposta di regolamento
Allegato II.F – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) accelerare una transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra, resiliente, verde, blu e circolare, anche	a) accelerare una transizione giusta verso un'economia ***competitiva,*** climaticamente neutra, resiliente, ***sostenibile, rigenerativa,*** verde, blu e

sostenendo iniziative globali;	circolare, anche sostenendo iniziative globali ***e regionali, in particolare promuovendo partenariati economici tra operatori nell'Unione e operatori nei paesi partner***;

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Allegato II.F – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) accelerare le innovazioni che contribuiscono alla transizione giusta e a migliorare la competitività;

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) sostenere la sorveglianza costiera, la conoscenza del settore marittimo, la capacità di controllo dei porti e la cooperazione anticontrabbando nei paesi partner costieri

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Allegato II.F – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) rafforzare la governance globale e le conoscenze in materia di clima, alimentazione e agricoltura, ambiente, risorse naturali e oceani, sostenere i beni pubblici globali;	b) rafforzare la governance globale e le conoscenze in materia di clima, alimentazione***, pesca, acquacoltura*** e agricoltura, ambiente, risorse naturali e oceani, sostenere i beni pubblici globali***, tenendo conto delle azioni già intraprese nell'ambito di altri strumenti quali ORGP e APPS***;

Emendamento 81
Proposta di regolamento

Allegato II.F – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) rafforzare una governance globale degli oceani basata su regole che garantisca una gestione sostenibile delle risorse marine, compresa l'acquacoltura, contribuendo agli obiettivi dell'Unione in materia di governance degli oceani, quali la tolleranza zero nei confronti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e sostenere la gestione sostenibile delle risorse alieutiche e delle attività di acquacoltura, compreso il sostegno alle attività svolte nell'ambito di consessi internazionali quali le ORGP e il sostegno a strutture come le APPS;

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Allegato II.F – punto 5 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) impegnarsi in attività di diplomazia pubblica per promuovere il dialogo e la comprensione reciproca.	e) impegnarsi in attività di diplomazia pubblica per promuovere il dialogo e la comprensione reciproca***, compresa la diplomazia degli oceani***.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver incluso nella sua relazione contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
CEPESCA (SPANISH FISHERIES CONFEDERATION)
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di Europa globale
Riferimenti	COM(2025)0551 – C10-0175/2025 – 2025/0227(COD)
Commissione(i) competente(i) per il merito Annuncio in Aula	AFET DEVE 23.10.2025 23.10.2025
Parere espresso da Annuncio in Aula	PECH 23.10.2025
Relatrice per parere Nomina	Oihane Agirregoitia Martínez 2.1.2026
Esame in commissione	17.3.2026 15.4.2026
Approvazione	9.7.2026
Esito della votazione finale	+: 18 –: 5 0: 2

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

18	+
ECR	Stephen Nikola Bartulica, Nora Junco García, Bert-Jan Ruissen
PPE	Carmen Crespo Díaz, Paulo do Nascimento Cabral, Niclas Herbst, Isabelle Le Callennec, Francisco José Millán Mon, Jessica Polfjärd, Željana Zovko
Renew	Oihane Agirregoitia Martínez, Asger Christensen, Emma Wiesner
S&D	Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, André Franqueira Rodrigues, Nicolás González Casares, Eric Sargiacomo

5	-
ESN	Siegbert Frank Droese
PfE	Ton Diepeveen, France Jamet
The Left	Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan

2	0
Verts/ALE	Isabella Lövin, Ana Miranda Paz

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti